

Codice A1817A

D.D. 7 giugno 2016, n. 1377

Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di chiosco bar e servizio igienico con occupazione per dehor a seguito di convenzione su un'area demaniale in convenzione per attività di somministrazione sul Lago Maggiore in comune di Verbania (VB) area censita al N.C.T. mapp. 273/parte del Fg. 59. Richiedente: Sig. Sonzogni Leandro in qualità di Socio Amministratore della Ditta Lo Scricciolo S.n.c. .

In data 10/05/2016 con prot. n° 20301 tramite PEC (prot. di ricevimento n. 21118/A1817A del 11/05/2016) il Sig. Sonzogni Leandro in qualità di Socio Amministratore della Ditta “Lo Scricciolo S.n.c. di Sonzogni Leandro & C.”, ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive e Commercio del Verbano – Verbania comune capofila, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per la realizzazione di chiosco bar e servizio igienico con occupazione per dehor a seguito di convenzione su un'area demaniale in convenzione per attività di somministrazione sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) area censita al N.C.T. mapp. 273/parte del Fg. 59.

All'istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell'Ing. D. Berrone in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai fini idraulici per le sole aree demaniali e per quanto di competenza, affinché al Sig. Sonzogni Leandro in qualità di Socio Amministratore della Ditta “Lo Scricciolo S.n.c. di Sonzogni Leandro & C.”, possa essere rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione di chiosco bar e servizio igienico con occupazione per dehor a seguito di convenzione su un'area demaniale in convenzione per attività di somministrazione sul Lago Maggiore in Comune di Verbania (VB) area censita al N.C.T. mapp. 273/parte del Fg. 59.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) restano a carico del Sig. Sonzogni Leandro ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle aree e per quanto riguarda gli arredi, le strutture e il materiale eventualmente presente all'interno delle stesse;
- 2) il Sig. Sonzogni Leandro è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 3) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole